



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 2670 / 2020

Responsabile del procedimento: CHIOSI FRANCESCO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ALLA DITTA SOCIETA' AGRICOLA POLATO FIORENZO, FABIANO C. S.S CON SEDE LEGALE IN VIA SAN MARCO N. 75 IN COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA - CF 00699250270.

Il dirigente

Premesso che l'art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che allo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa Legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D. lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Visti:

- i. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii. il D.Lgs 267/2000 e s.m. in particolare l'art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iii. il decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3.01.2019, con il quale è stato approvato il nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- iv. il decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 19/03/2019 di approvazione della nuova macrostruttura della Città metropolitana di Venezia nella quale è presente l'Area Ambiente;
- v. il decreto del Sindaco metropolitano n. 33 del 29/03/2019 che nomina il dott. Massimo Gattolin quale dirigente dell'Area Ambiente;
- vi. la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m., detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo.

- vii. la deliberazione n. 24 del 23 dicembre 2019, esecutiva, con cui il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022 nonché il decreto del Sindaco metropolitano n. 7 del 30 gennaio 2020, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale sono stati approvati il Piano esecutivo di gestione, il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2020-2022.
- viii. il decreto n. 8 del 30/01/2020 con il quale è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022.

Visto:

- i. la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
- ii. la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- iii. il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i, recante "Norme in materia ambientale", fatto particolare riferimento al Titolo III – bis / Autorizzazione Integrata Ambientale, come introdotto dall'art. 2, comma 24, D. Lgs n. 128 del 2010, articolo 29bis e successivi, che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e le procedure conseguenti.
- iv. la Deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 " D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, Autorizzazione ambientale per la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale, Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande.
- v. la Legge regionale n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale è stata modificata la L.R. 33/1985, ai fini dell'attuazione del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale indicando la Regione competente per gli impianti dell'allegato A e le Provincie per quelli dell'allegato B in cui sono compresi gli allevamenti zootecnici;
- vi. la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1105 del 28 aprile 2009, "Approvazione linee guida per la valutazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per gli allevamenti zootecnici e del Piano di Monitoraggio e Controllo" che stabilisce i criteri con i quali devono essere richieste e rilasciate le autorizzazioni integrate ambientali limitatamente agli allevamenti zootecnici per scrofe e suini;
- vii. la Deliberazione della Giunta regionale n. 1519 del 26 maggio 2009, fatto particolare riferimento all'Allegato A, la Regione Veneto ha dettagliato le modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura AIA regionale e provinciale ai sensi del DM 24/04/2008.
- viii. la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1100 del 31/08/2018 "Approvazione delle Linee guida per il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) allevamenti a seguito delle nuove disposizioni comunitarie approvate con Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 Bat conclusion".

Evidenziato che il combinato disposto del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 5046 del 25 febbraio 2016 "*Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque*

reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" e della Deliberazione della Giunta regionale n. 1835 del 25 novembre 2016 " *Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto*" rispettivamente all'art. 5, comma 4 e all'art. 24, comma 8, dispone che per le aziende autorizzate ai sensi del Titolo III bis della Parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) è parte integrante dell'Autorizzazione Integrata ambientale.

Considerato che la soc. agr. Polato Fiorenzo, Fabiano & C. s.s (Cod. Fisc. 00699250270) con sede legale in via San Marco, 75 a Campagna Lupia e sedi operative in via San Marco, 75 e in via della Pesca era in possesso di AIA provvisoria rilasciata in data 31/03/2008, protocollo n. 22296, prorogata in data 21/03/2013 protocollo n. 27333, scaduta in data 31 marzo 2018

Preso atto che è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 70629 del 14/08/2017 la richiesta di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 presentata dalla società agricola Polato Fiorenzo, Fabiano & C. s.s. con sede legale in via San Marco, 75 in comune di Campagna Lupia - CF 00699250270 di seguito denominata "Gestore", per impianto esistente ai sensi dell'art 29-ter del medesimo D.Lgs. al fine dell'esercizio della seguente attività IPPC presso la sede produttiva in oggetto citata: Categoria 6.6b ingrasso e 6.6c scrofaia – attività: allevamento di suini da ingrasso - impianti di via San Marco , 75 e via della Pesca in comune di Campagna Lupia (VE).

Visto che:

- a. con nota prot. n. 77534 del 13/09/2017 questa Amministrazione ha dato avvio al procedimento relativo al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA, in oggetto richiamata.
- b. con nota prot. n. 94040 del 07/11/2017 questa Amministrazione ha richiesto al Gestore specifici chiarimenti e documentazione aggiuntiva ritenuta necessaria ai fini istruttori;
- c. con note prot. n. 24091 del 30/03/2018, prot. n. 29274 del 18/04/2018, prot. n. 37605 del 21/05/2018, prot. n. 38630 del 23/05/2018, prot. n. 43675 del 11/06/2018 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta documentazione integrativa alla domanda di autorizzazione Integrata Ambientale di cui trattasi;

Considerato che con nota prot. 25521 del 05/04/2018 è stata comunicata alla Ditta la sospensione dei termini per l'istruttoria dello screening di VInCA;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 3 del D.Lgs 152/06 questa Amministrazione ha pubblicato nel proprio sito web in data 05/10/2017 l'indicazione della localizzazione dell'istallazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici dove era possibile prendere visione degli atti e trasmettere eventuali osservazioni.
- entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione di cui al precedente capoverso non sono pervenute a questa amministrazione osservazioni in merito al progetto.

Preso atto della autorizzazione rilasciata dal Comune di Campagna Lupia n. 5/2011 per lo scarico di acque reflue urbane mediante sistema di sub-irrigazione con recapito su suolo, per i fabbricati destinati a macello e spaccio aziendali siti in Via San Marco.

Visto che la soc. agr. Polato Fiorenzo, Fabiano & C. s.s ha trasmesso idonea quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ai sensi della DGR n. 1509 del 26 maggio 2009, allegato A;

Considerato che in data 25/10/2017 personale di questa Amministrazione, Servizio Agricoltura,

congiuntamente a personale di ARPAV hanno eseguito un sopralluogo conoscitivo presso l'azienda.

Richiamata la determinazione n. 35963 del 15/05/2018 con cui è stato dato parere favorevole allo screening di valutazione di incidenza ambientale del progetto per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'allevamento di suini, proposto dalla Azienda Agricola Polato Fiorenzo, Fabiano e C. s.s. con sede in via San Marco n. 75 in comune di Campagna Lupia, come da documentazione acquisita agli atti della Città metropolitana di Venezia con prot. n. 24091 del 30/03/2018;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria del Servizio Agricoltura come da relazione protocollo n. 46872 del 21/06/2018 e dell'esito della Conferenza dei Servizi del 16 maggio 2018 è stata rilasciata alla soc. agr. Polato Fiorenzo, Fabiano e C. s.s con determina n. 2092 prot. 48670 del 27/06/2018;

Considerato che:

- a. Successivamente al rilascio della AIA definitiva n. 2092/2018, è stata pubblicata la Dgr 1100 del 31/07/2018 con la quale la Regione Veneto ha approvato le linee guida per il riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali relative agli allevamenti a seguito delle nuove disposizioni comunitarie, approvate con Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 "BAT conclusions" introducendo il nuovo modello di Piano Monitoraggio e Controllo (PMC).
- b. le "BAT conclusions" Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 nell'Autorizzazione n. 716/2018, dovevano essere aggiornate ai sensi della Dgr 1100/2018 comprendendo anche il Sistema di Gestione Ambientale (BAT 1) nonché il nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

Rilevato che:

- a. Con nota prot. 14865 del 12/03/2020 si è provveduto a richiedere all'azienda di aggiornare, ai sensi della Dgr 1100/2018, l'allegato B (BAT) ed in particolare predisporre il Sistema di Gestione Ambientale di cui alla BAT 1 e l'allegato C relativo al nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).
- b. La ditta ha provveduto all'invio della documentazione tramite il Suap di Campagna Lupia il 23/04/2020 prot. 21259 ed in particolare ha inviato il Sistema di Gestione Ambientale, il PMC e le BAT utilizzando la modulistica regionale.
- c. In data 20/05/2020 prot. 25191 si è provveduto a trasmettere l'avvio del procedimento a cui è seguita il 30/06/2020 prot. 32366 la richiesta di integrazioni e chiarimenti successivamente pervenute il 3/08/2020 prot. 38612.
- d. In data 9/06/2020 prot. 28504, è stato acquisito il parere positivo dei Servizi veterinari ASL 3 Serenissima, per l'aggiornamento dell'AIA.
- e. In data 03/09/2020 si è provveduto ad effettuare un sopralluogo congiunto con Arpav, che ha proseguito le verifiche anche nei giorni 9 e 21 settembre, da cui è emerso che non ci sono state sostanziali modifiche strutturali, impiantistiche o gestionali.
- f. In data 7/09/2020 prot. 44308 si è acquisito il PMC - rev 03 definitivo con parere positivo di Arpav
- g. Rilevata la necessità di ulteriori approfondimenti a seguito dei sopralluoghi, si è inviata richiesta di chiarimenti alla ditta in data 22/09/2020 prot. 47353 con contestuale sospensione dei termini del procedimento.
- h. In data 08/10/2020 prot. 51530 la ditta ha risposto inviando le necessarie integrazioni.

- i. Dalla verifica documentale di quanto inviato dalla Ditta è emerso che non ci sono state modifiche sostanziali o gestionali dell'impianto;
- j. L'istruttoria è stata redatta a seguito della verifica documentale e dei sopralluoghi e si è conclusa il 29/10/2020 con parere positivo.

Ritenuto che trattasi di solo aggiornamento documentale relativo all'invio delle BAT e del PMC utilizzando la modulistica regionale DGR 1100/2018, il Gestore non ha pagato oneri istruttori ma le sole imposte di bollo;

Dato atto che:

- a. Il termine della conclusione del procedimento è di 144 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge.
- b. In data 18 gennaio 2018 è stato ricordato dal Dirigente del Servizio, con comunicazione via mail a tutto il personale, l'obbligo previsto dal Codice di comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- c. Il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Francesco Chiosi, i collaboratori all'istruttoria Erika Scarpa e Tanja Giacomel, non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d'interessi rispetto all'incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all'obbligo di astensione così come stabilito dall'articolo 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici

Considerato che l'autorizzazione n. 2092 prot. 48670 del 27/06/2018 ha validità 10 anni e viene aggiornata e sostituita dal presente atto che ne prosegue la sua durata temporale.

DETERMINA

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Società Agricola Polato Fiorenzo, Fabiano C. s.s con sede legale in via San Marco n. 75 in comune di Campagna Lupia - CF 00699250270, di seguito denominata "Gestore", per impianto esistente ai sensi dell'art 29-ter del medesimo D.Lgs. al fine dell'esercizio della attività IPPC "*Categoria 6.6b ingrasso e 6.6c scrofaia, attività di allevamento di suini da ingrasso*" con impianti di via San Marco n. 75 e via della Pesca, in comune di Campagna Lupia (VE)".
2. L'impianto deve essere condotto in conformità a quanto dichiarato nella documentazione presentata e citata in premessa. In particolare la gestione dell'allevamento dovrà realizzarsi nel rispetto delle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) come dichiarate dall'azienda sulla base della Decisione di Esecuzione UE 2017/302 del 15 febbraio 2017 ed aggiornate ai sensi della DGR 1100/2018 (BAT rev. 02 e SGA rev. 02, prot. 38612/2020);
3. Deve essere rispettato il numero di capi allevabili nel limite della capacità massima dell'allevamento dichiarato dalla ditta pari a 325 scrofe e 5.853 suini ingrasso.
4. È contestualmente approvato il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) come concordato con Arpav Dipartimento provinciale di Venezia. Il PMC rev. 03 prot. 44308/2020, redatto ai sensi della DGR 1100/2018, fa parte integrante della presente determina e costituisce l'allegato 2;
5. La presente Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità per **10 anni** a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento n. 2092/2018, in conformità a quanto previsto all'art.29octies, comma 3, lettera b) del D.Lgs 152/2006.

Sei mesi prima della scadenza il Gestore dovrà inviare a questa Amministrazione una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle

informazioni di cui all'articolo 29ter, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006.

6. La presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutte le autorizzazioni ambientali già in essere, in particolare l'autorizzazione allo scarico n. 5/2011 rilasciata dal Comune di Campagna Lupia nonché l'AIA n. 2092/2018.
7. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei Vigili del fuoco in materia di prevenzione incendio, dell'ULSS in materia di ambienti di lavoro e benessere animale, e quelle del Comune in materia di edilizia ed urbanistica. Si richiamano pertanto gli adempimenti di competenza comunale in merito ad eventuali provvedimenti da adottare al fine del rispetto delle norme di carattere generale igienico-sanitario e all'inquinamento acustico. Si fa presente inoltre che rimangono di competenza dell'ULSS le verifiche in merito al rispetto delle norme sul benessere animale.
8. Al fine del legittimo svolgimento dell'attività devono essere acquisiti e mantenuti aggiornati tutti i necessari provvedimenti autorizzativi non sostituiti dal presente provvedimento. Devono essere rispettati inoltre gli adempimenti previsti da altre norme di settore (benessere animale, sottoprodotti di origine animale, igiene dei mangimi e gestione prodotti fitosanitari), concessione per eventuale derivazione di acqua, detenzione e utilizzazione dei medicinali veterinari, norme edilizie e urbanistiche, norme in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione incendi.
9. Eventuali varianti progettuali, ivi inclusa l'eventuale variazione del numero di capi allevabili, dovranno essere preventivamente comunicate alla Città metropolitana di Venezia secondo il disposto dell'articolo 29nonies del D.Lgs. n. 152/2006.
10. La gestione dell'impianto deve essere effettuata adottando tutti gli accorgimenti utili affinché l'attività si svolga senza pregiudizio per la salute pubblica, in particolar modo per quanto riguarda la produzione di odori, rumori molesti e l'emissione di polveri.

Si riportano di seguito, suddivise per matrice ambientale, le relative prescrizioni nel rispetto delle quali il Gestore deve condurre l'impianto.

11. Gestione degli effluenti zootecnici

- a. Gli effluenti zootecnici devono essere gestiti applicando le migliori tecniche di gestione di settore (BAT), la normativa vigente relativa all'utilizzo degli effluenti di allevamento (D.M. 25 febbraio 2016 n. 5046 e DGRV n. 1835 del 25 novembre 201) ed il Codice di buona pratica agricola (D.M. 19 aprile 1999), nonché di ogni norma o regolamento comunale eventualmente più restrittivi.
- b. Nel caso in cui fosse allevato un numero di capi significativamente superiore o inferiore a quello indicato nella Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, con una tolleranza del 10%, ma comunque all'interno del numero massimo allevabile di 325 scrofe e 5.853 suini ingrasso, in caso di modifiche relative alla consistenza dei terreni condotti a qualsiasi titolo compresi quelli in assenso, nelle strutture di stoccaggio o nella eventualità di cessioni a terzi, la Società è tenuta ad aggiornare la comunicazione almeno 30 (trenta) giorni prima della eventuale cessione a terzi o dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.
- c. L'aggiornamento o il rinnovo della Comunicazione deve essere effettuato tramite l'applicativo nitrati della Regione Veneto, allegando tutta la documentazione integrativa, quali a titolo esemplificativo, atti di assenso ed eventuali accordi di cessione di reflui. Devono inoltre essere compilati annualmente il piano di utilizzazione agronomica (PUA) e il registro delle concimazioni.

12. Gestione degli stoccaggi

- a. Le materie prime, rifiuti, sostanze, sottoprodotti ed effluenti di allevamento devono essere stoccati esclusivamente negli spazi indicati nella planimetria dell'impianto.
- b. All'esterno dei capannoni non devono essere stoccati materiali, materie prime, sottoprodotti, rifiuti ed effluenti di allevamento soggetti al dilavamento da parte delle acque meteoriche che possano contenere elementi o sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente. In ogni caso le piazzole ed i piazzali impermeabilizzati esterni ai capannoni e le eventuali griglie di raccolta devono essere mantenuti puliti.
- c. In merito allo stoccaggio dei combustibili, devono essere rispettate le norme previste dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 - *“Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4quater, Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”*;
- d. I prodotti fitosanitari, gli altri prodotti ad azione biocida e le scorte di medicinali eventualmente presenti nell'impianto, devono essere stoccati in depositi idonei a raccogliere le perdite accidentali, asciutti, protetti dal gelo e dagli accessi non autorizzati.

13. Mangimi e materie prime per l'alimentazione

- a. I materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere stoccati in contenitori chiusi e in serbatoi o nei silos per lo stoccaggio delle materie prime e dei mangimi e devono essere protetti da eventuali rotture o danni fortuiti.
- b. I prodotti per la disinfezione utilizzati durante il vuoto sanitario degli ambienti, quelli per i trattamenti insetticidi e per la derattizzazione, eventualmente stoccati nell'impianto, devono essere tenuti in contenitori stagni e al coperto.
- c. Al fine di minimizzare le quantità di azoto e di fosforo escreti devono essere applicate le tecniche nutrizionali previste in particolare dalle BAT 3 e BAT 4, quali per esempio alimentazione per fasi, alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con amminoacidi di sintesi, alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi ed integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile e con altri additivi alimentari.
- d. I cartellini allegati alle confezioni dei mangimi (contenenti la loro composizione) e le loro fatture d'acquisto devono essere conservati per la durata della autorizzazione.

14. Rumore

- a. I livelli di immissione sonora generata dagli impianti, misurati lungo il perimetro dello stabilimento, devono essere conformi a quanto previsto dalla Tabella B del D.P.C.M. n. 280 del 14.11.1997 relativamente alla classificazione delle zone confinate come definita dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Campagna Lupia.
- b. Qualora emergano segnalazioni di molestie relative al rumore presso i recettori sensibili sarà attivato un monitoraggio puntuale con gli Enti interessati e la ditta secondo quanto previsto dalla BAT 9, applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato da eventuali segnalazioni verificate dagli enti competenti.

15. Diffusione di odori

- a. Devono essere adottate tutte le precauzioni possibili per evitare la diffusione di emissioni di polveri e il correlato disturbo esterno all'insediamento dovuto a odori, attuando e rispettando le migliori pratiche gestionali in particolare nelle fasi di prelievo dei liquami dai pozzetti di raccolta per il trasferimento nelle vasche interrato e nel prelievo da queste per la distribuzione agronomica e /o cessione a terzi.

- b. Lo spargimento nei terreni del liquame deve avvenire secondo quanto indicato nel Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) e deve aver luogo con il contestuale o immediatamente successivo interrimento e comunque entro le 24 ore successive, secondo le procedure e le indicazioni di cui alla DGR 1835/2016.
- c. Qualora emergano segnalazioni di odori circoscritte alla Società agricola *Polato Fiorenzo, Fabiano C. s.s.*, sarà attivato un monitoraggio puntuale con gli Enti interessati e la ditta come previsto dalla BAT 12. Dopo l'analisi delle risultanze del monitoraggio potrà essere attivata l'eventuale "misurazione" degli odori come previsto dalla BAT 26 a carico del gestore. Qualora fossero disponibili nuovi strumenti, sia tecnici che normativi, per definire e quantificare le emissioni odorigene la ditta dovrà adeguarsi a tali nuove procedure.

16. Emissioni in atmosfera

- a. Devono essere limitate, per quanto tecnicamente possibile, le emissioni diffuse e fuggitive dall'allevamento.
- b. Gli effluenti di allevamento si devono gestire in modo corretto in modo da evitare fermentazioni anaerobiche attuando quanto previsto dalle BAT, al fine di evitare le emissioni di gas serra e di odori molesti.
- c. Qualora il fronte di emissione degli estrattori sia orientato verso siti sensibili (quali, ad esempio strade pubbliche, fabbricati extra aziendali, costruzioni residenziali), devono essere adottati accorgimenti per limitare la dispersione delle polveri estratte e deve inoltre essere garantita una adeguata manutenzione dei sistemi adottati.
- d. Devono essere calcolate, stimate o misurate le emissioni degli inquinanti in atmosfera: qualora le emissioni di metano superino la soglia di 100 ton/anno, quelle degli ossidi di azoto 10 ton/anno e quelle di ammoniaca 10 ton/anno, deve essere compilato il registro E-PRTR ed inviato via pec alla Città Metropolitana di Venezia e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, entro il 30 aprile di ogni anno.

17. Consumi energetici

- a. Devono essere applicate le BAT inerenti un uso efficiente dell'energia evitando sprechi (adozione di un adeguato livello di coibentazione dei capannoni, ricorso più ampio possibile a tecniche di rinfrescamento naturale, piantumazione di essenze arboree con funzioni di ombreggiatura, separazione degli eventuali spazi riscaldati da quelli a temperatura ambiente, controllo dei sensori termici, corretta regolazione degli eventuali bruciatori, distribuzione dell'aria calda nei ricoveri) ed a monitorare i consumi nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

18. Consumi idrici e gestione delle acque reflue

- a. Si deve ottimizzare l'utilizzazione dell'acqua evitando sprechi e attuando e rispettando le BAT (pulizia degli ambienti e delle attrezzature con l'utilizzo di idropulitrici o sistemi con acqua ad alta pressione, controlli sulla pressione di erogazione agli abbeveratoi, controllo dell'efficienza dei contatori, manutenzione della rete idrica, lettura dei contatori in occasione di periodi di inattività al fine di rilevare eventuali perdite) ed a monitorare i consumi nel PMC. In particolare dovranno essere previsti due contatori separati, per ciascun pozzo, uno per le acque di lavaggio e l'altro per l'abbeveraggio dei suini.
- b. Si devono utilizzare abbeveratoi antispreco.
- c. Qualora risultasse necessario attivare uno scarico in acqua superficiale dovrà essere richiesta e ottenuta preventivamente la modifica dell'AIA.
- d. I piazzali esterni e le griglie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento devono essere mantenuti puliti.

- e. Le acque piovane devono essere convogliate separatamente da altri eventuali reflui e dagli effluenti di allevamento.
- f. Devono essere rispettate le prescrizioni previste dall'autorizzazione alla scarico n. 5/2011 rilasciata dal Comune di Campagna Lupia.

19. Rifiuti

- a. Si devono adottare tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti e la loro pericolosità.
- b. Le carcasse animali devono essere introdotte nella apposita cella frigo ed allontanate come sottoprodotti di origine animale (SOA) da imprese specializzate e specificamente autorizzate secondo le norme vigenti in materia. Qualora per eventi eccezionali le carcasse debbano essere smaltite come rifiuti si dovrà gestirle secondo la normativa specifica.
- c. I rifiuti prodotti si devono gestire secondo le condizioni previste per il "deposito temporaneo" nel rispetto dei limiti quantitativi e cronologici fissati dall'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006.
- d. Si deve assicurare che gli eventuali depositi di rifiuti siano realizzati esclusivamente in aree fornite di copertura idonea e adeguata al fine di evitare il contatto con le acque meteoriche di dilavamento e la loro dispersione su superfici non impermeabili.
- e. Si deve compilare e conservare presso l'impianto la documentazione prevista dalla normativa vigente sulla gestione dei rifiuti, così come previsto dagli artt. 189, 190 e 193 D.Lgs. n. 152/2006;
- f. Non si devono miscelare fra loro rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose (art. 187 D.Lgs. n. 152/2006);
- g. I rifiuti devono essere divisi per categorie omogenee contraddistinte da un codice CER in base alla provenienza e alle caratteristiche del rifiuto stesso, rispettando per ciascuna delle categoria le relative norme tecniche.
- h. Le aree adibite allo stoccaggio devono essere contrassegnate per rendere nota la tipologia (codice CER) e l'eventuale pericolosità del rifiuto.
- i. Si devono collocare gli eventuali serbatoi per rifiuti liquidi (a esclusione di quelli dotati di doppia camera) all'interno di un bacino di contenimento di volume pari al volume stoccabile se trattasi di un solo serbatoio o pari ad un terzo del volume complessivo se il numero di serbatoi accumulati nel bacino è superiore a uno e in questo caso comunque mai inferiore al volume del serbatoio di maggiore dimensioni; i serbatoi di rifiuti liquidi devono essere inoltre dotati di dispositivi anti-traboccamento.
- j. Si devono utilizzare, per le fasi di movimentazione dei rifiuti in forma liquida o polverulenta, contenitori chiusi onde evitarne la dispersione.
- k. Si devono assicurare, per quanto possibile, che i rifiuti da imballaggio siano destinati al riutilizzo o al recupero presso impianti autorizzati o conferiti al sistema di raccolta differenziata.

20. Pulizia e manutenzione delle strutture impiantistiche

- a. Tutte le parti degli edifici, delle attrezzature e degli utensili che sono state a contatto con gli animali devono essere pulite accuratamente al termine di ciascun ciclo.
- b. Le strutture impiantistiche relative all'allevamento, ai locali connessi quali ad esempio magazzini, cucina per preparare il cibo agli animali, mangimificio, macello e spaccio

aziendali, devono essere mantenute in condizioni operative ottimali anche mediante ispezioni periodiche del personale addetto, anche da Imprese terze, da annotare nell'apposito registro. Le ispezioni dovranno riguardare almeno l'efficienza di tenuta dei sistemi di abbeveraggio, dei sensori termici e di condizionamento dei locali, dei dispositivi per lo stoccaggio e la distribuzione dei mangimi e degli altri meccanismi elettronici, degli eventuali sistemi per lo stoccaggio e il trattamento degli effluenti, di raccolta delle acque reflue e prodotte dall'attività di macellazione.

- c. I sistemi di ventilazione artificiale e naturale devono periodicamente essere ispezionati e puliti in particolare alla fine di ogni ciclo. Eventuali non conformità, compreso l'avvenuto ripristino funzionale, dovranno essere trascritte nel Report PMC annuale.
- d. I principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, relativi all'impianto o alle strutture a esso connesse, o susseguenti a incidenti o a sversamenti occasionali, devono essere annotati nell'apposito registro nella stessa data in cui sono effettuati. La relativa pagina del registro deve indicare esplicitamente il nominativo e la firma di chi ha effettuato gli interventi compresa la ragione sociale della eventuale Ditta esterna.
- e. L'attrezzatura e/o i materiali necessari per gli interventi di emergenza a seguito d'incidenti o di sversamenti occasionali deve essere tenuta in impianto.

21. Formazione del personale

- a. L'impianto deve essere gestito da personale adeguatamente preparato mediante programmi di formazione e d'informazione. Deve essere conservata in azienda la documentazione relativa a corsi e incontri di formazione e aggiornamento per il periodo corrispondente al periodo di validità dell'autorizzazione.
- b. Devono essere attuati programmi di aggiornamento, in particolare quando vi sia l'introduzione di attrezzature o di modalità di gestione diverse da quelle usuali.

22. Attività di controllo e di monitoraggio, PMC

- a. Devono essere effettuati controlli e monitoraggi ambientali in conformità al PMC rev. 03 prot. 44308/2020, riportato nell'Allegato 2 alla presente determinazione, avendo cura di registrare gli esiti degli autocontrolli nei casi di non conformità e gli interventi di manutenzione straordinaria. La relativa documentazione (registri, fatture, quaderni di manutenzione, etc.) deve essere conservata in impianto per il periodo corrispondente al periodo di validità dell'autorizzazione;
- b. Eventuali modifiche del PMC devono preventivamente essere concordate con Arpav Dipartimento provinciale di Venezia e devono essere formalmente comunicate alla Città metropolitana di Venezia.
- c. I campionamenti e le analisi relativi alle attività di autocontrollo dovranno essere eseguiti attraverso metodiche ufficiali e/o validate. L'azienda è comunque obbligata a comunicare ad ARPAV e Città metropolitana, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo di emissioni, scarichi, rifiuti, rumore.
- d. Entro il 30 aprile di ogni anno il Gestore è tenuto alla trasmissione per via telematica dei dati relativi ai controlli previsti nel PMC effettuati nell'anno precedente utilizzando lo specifico software regionale. Il report PMC andrà accompagnato da una sintetica relazione con la descrizione e il commento sui dati raccolti, evidenziando eventuali aspetti migliorativi (in termini di significativa riduzione delle emissioni e/o dei consumi) introdotti nel processo e/o eventuali situazioni di criticità che si sono verificate nel corso dell'anno con le relative azioni correttive. Andrà indicato anche il numero di capi venduti e morti per tipologia e classe di peso.

- e. Nel report annuale non vanno indicate le carcasse allontanate come sottoprodotti di origine animale (SOA), di cui si dovrà comunque tenere la documentazione in azienda e darne riscontro nella relazione tecnica accompagnatoria. Qualora le carcasse, per eventi eccezionali, dovessero essere smaltite come rifiuti se ne dovrà dare evidenza nel report annuale con adeguata motivazione.
- f. Nel report annuale andrà indicata la quota parte di gasolio utilizzata per i macchinari impiegati limitatamente all'attività zootecnica.
- g. Nel report annuale devono essere riportate e dettagliatamente descritte eventuali situazioni anomale o emergenze che si sono verificate comprese le azioni correttive adottate.
- h. L'implementazione del Piano per la protezione e prevenzione di topi ed insetti volanti e striscianti deve essere documentata in forma scritta negli appositi registri.

23. Conservazione della documentazione e controlli successivi

- a. Devono essere conservati presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo, per il periodo di validità dell'autorizzazione, tutti i registri e i quaderni utilizzati per registrare le operazioni di manutenzione e gestione dell'impianto (previsti dal PMC e dalle norme vigenti) nonché copia della presente autorizzazione e di tutta la documentazione prevista dalla stessa.
- b. Deve essere fornita alle autorità preposte al controllo tutta l'assistenza necessaria o utile ad ogni verifica tecnica o documentale relativa all'impianto, secondo le disposizioni dell'art. 29-decies, c. 3 e 4 del D.Lgs. n. 152/2006.

24. Prevenzione e gestione degli incidenti

- a. Devono essere intrapresi e attuati tutti gli accorgimenti atti a prevenire inconvenienti o incidenti e, qualora gli stessi si dovessero verificare, il Gestore dovrà attivarsi immediatamente mettendo in atto entro le 24 (ventiquattro) ore successive i necessari interventi di ripristino. Dovrà inoltre registrare e comunicare formalmente entro lo stesso termine cronologico al Comune, all'Arpav Dipartimento provinciale di Venezia ed alla Città metropolitana secondo il disposto degli artt. 29-decies c. 3 lett. c) e 242 del D.Lgs. n. 152/2006 ogni evenienza e incidente che possa influire in modo significativo sull'ambiente.
- b. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurata, inoltre, una adeguata sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto da parte del gestore con abitazione contigua all'allevamento ovvero con sistemi di controllo a distanza.

25. Gestione del fine vita dell'impianto

- a. Qualora l'attività di cui alla presente autorizzazione dovesse cessare il Gestore dovrà provvedere al ripristino ambientale dell'area dello stabilimento, inviando al Comune, all'Arpav Dipartimento provinciale di Venezia ed alla Città metropolitana almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per la cessazione dell'attività un piano di dismissione. Il piano dovrà riportare la descrizione degli interventi da effettuare a seguito della cessazione dell'attività ai fini della ricomposizione e della riqualificazione dell'area dismessa nonché la previsione di una verifica dell'eventuale contaminazione delle matrici ambientali, da attuare con le procedure e con le modalità indicate dalla normativa vigente in materia di bonifica dei siti inquinati;
- b. Preliminarmente alla cessazione dell'attività, il Gestore dovrà provvedere alla rimozione degli effluenti di allevamento presenti nell'impianto e alla messa in sicurezza delle strutture di stoccaggio esistenti;
- c. Qualora dalle verifiche effettuate sull'attuazione del piano di dismissione emergesse una

contaminazione delle matrici ambientali il Gestore dovrà attivarsi secondo le norme vigenti in materia di bonifica dei siti inquinati con le relative tempistiche (art. 242 D.Lgs. n. 152/2006).

26. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione anche nelle forme dell'autocertificazione tramite il Suap del Comune in cui ricade l'impianto. Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale, sede legale, Codice fiscale e partita I.V.A., eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIAA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).
27. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.
28. Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.
29. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.
30. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.
31. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
32. Il presente provvedimento viene consegnato alla Ditta in oggetto e trasmesso al Comune di Campagna Lupia, ai Servizi veterinari dell'U.L.S.S. n. 3 Serenissima competente per territorio, all'Arpav Dipartimento provinciale di Venezia ed ai Vigili del Fuoco di Venezia.

Fanno parte integrante del presente provvedimento:

Allegato 1: scheda riassuntiva caratteristiche impianto.

Allegato 2: Piano monitoraggio e controllo, PMC rev. 03 prot. 44308/2020.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente

